

OGGETTO: Parere preventivo in merito alla proposta di bilancio di previsione per il triennio 2026 – 2028, e relativi allegati, redatta ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

L'ASSEMBLEA

Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 01.08.2011 il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socioassistenziali, edilizia abitativa ed urbanistica;

Dato atto che il Consiglio dei Sindaci è stato convocato dal Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, il giorno 3 giugno 2025, in cui detto organismo ha designato all'unanimità il signor Isacco Corradi, consigliere del Comune di Lavarone, alle funzioni di Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, giusta deliberazione n. 6 di medesima data ed ha preso atto della composizione del Consiglio dei Sindaci della Comunità, come da deliberazione n. 7 di medesima data;

Considerato che, ai sensi dell'art. 15 della Legge provinciale n. 3 del 2006, così come modificata dalla legge provinciale 06.07.2022, n. 7, è organo della Comunità l'"Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo", la quale, ai sensi dell'art. 8 della medesima legge, "*... esprime parere preventivo in merito al bilancio della comunità, al piano sociale di comunità e ai programmi di investimento pluriennali*";

Dato atto che, con deliberazione n. 1 del 15 settembre 2025, si è preso atto della costituzione nonché della composizione del nuovo organo denominato "Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo" della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, in forza dell'art. 8 della L.P. 06 luglio 2022, n. 7;

Vista la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazione della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42)" che, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 03 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale n. 18/2015, il quale prevede che "*in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale*";

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”*;

Preso atto che l'art. 50 della citata L.P. 18/2015 (che recepisce l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'art. 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D. Lgs. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*;

Considerato che:

- ✓ Con nota dd. 26 aprile 2018, prot. n. 247786 il direttore generale della Provincia autonoma di Trento, dopo aver inquadrato sotto il profilo legislativo e statutario l'Ente Comunità di Valle, ha richiesto espressamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze un chiarimento in ordine all'assoggettamento al vincolo del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 dell'Ente Comunità di Valle;
- ✓ Con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 28 maggio 2018, Prot. n. 118191, il Ragioniere Generale dello Stato precisava che: *“l'art. 9, comma 1, della legge 243 del 2012 prevede espressamente l'assoggettamento agli equilibri di bilancio di Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane e Province autonome di Trento e Bolzano, nulla disponendo con riferimento alle Comunità. Di conseguenza, si ritiene restino assoggettati ai citati vincoli solo gli enti di cui al richiamato art. 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012”*;
- ✓ Le Comunità non sono pertanto sottoposte ai vincoli summenzionati, come peraltro confermato dalla Provincia con propria nota acquisita in atti al Prot. n. 982 dd. 02 luglio 2018;

Visto l'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, secondo il quale lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare, unitamente agli allegati, entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Visto il decreto del MEF del 25 luglio 2023 (sedicesimo decreto correttivo), emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 9-ter, del d.L. n. 115/2022 che ha modificato il principio contabile applicato n. 4/1 introducendo i nuovi paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6 definendo una puntuale scansione dei tempi e una precisa definizione dei ruoli e delle responsabilità degli enti locali per la predisposizione del bilancio di previsione, da cui sono comunque esclusi gli enti locali di piccole dimensioni, con meno di 50 dipendenti;

Richiamato il Decreto del Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri n. 32 dd. 30 ottobre 2025 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 (DUP), lo schema di bilancio di previsione per il triennio finanziario 2026-2028, unitamente a tutti gli allegati, la Nota Integrativa al bilancio di previsione 2026-2028 ed il Piano degli Indicatori di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 79 dd. 20 ottobre 2025 per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in parte capitale, con variazione al bilancio di gestione 2025-2027, nonché al Bilancio di previsione 2026-2028 per la somma complessiva di € 2.696.627,70;

Visto lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028, i suoi allegati previsti dall'art. 171 del D. Lgs. 267/2000, tra i quali la Nota Integrativa al bilancio medesimo, volta a

rappresentare la corretta e veritiera impostazione del bilancio, nonché il DUP 2026-2028, previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 ed il Piano degli Indicatori 2026-2028, così come stabilito dall'allegato 2/3 al D. Lgs. 118/2011, approvato con decreto del Presidente della Comunità n. 32 del 30 ottobre 2025;

Rilevato che nella Tabella dei parametri obiettivi per le comunità montane ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegata allo schema di bilancio di previsione, gli indicatori risultano tutti negativi ad eccezione dei seguenti indicatori:

- ✓ Indicatore P2: Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente, risultante minore del 20%. A tal proposito, la prevalenza delle entrate della Comunità proviene da finanza derivata, segnatamente da trasferimenti provinciali e, pertanto, il rapporto registra un dato poco elevato;
- ✓ Indicatore P8: riguarda l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate), che risulta minore del 54%. Le dotazioni di cassa della Comunità sono per lo più positive e sufficienti a far fronte alle spese. Pertanto, non determinandosi un frequente fabbisogno di cassa - presupposto essenziale per l'erogazione dei trasferimenti da parte della Provincia, anche in parte corrente - l'indicatore di riscossione risulta appena superiore al 50%;

Dato atto che, dalle risultanze degli equilibri di bilancio, si rileva un avanzo di amministrazione libero e presunto pari a € 997.824,34;

Rilevato inoltre che l'articolo 57, comma 2-ter, del D.L. 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, ha novellato ulteriormente l'articolo 232 del TUEL ed ha previsto, per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, la possibilità di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, eliminando pertanto il termine temporale per l'esercizio di tale facoltà, mentre resta confermato l'obbligo di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011;

Rilevato altresì che l'articolo 233 comma 3 del TUEL specifica che "gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

Dato atto che la normativa sopracitata può trovare applicazione anche alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, in applicazione all'art. 18 della L.P. 3/2016, che stabilisce "Con regolamento sono definiti i principi che informano la disciplina della contabilità e dei bilanci delle comunità. Fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei comuni nonché quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della comunità, fatto salvo per le norme relative alla contabilità economica che fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano esclusivamente alle comunità con comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti.";

Rilevato che è stato acquisito al Prot. n. 1972 dd. 12 novembre 2025 il parere positivo del Revisore dei conti sullo schema di bilancio di previsione 2026-2028 e documenti allegati, nonché sul Documento Unico di Programmazione 2026-2028, previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto pertanto di esprimere parere positivo all'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e dei suoi allegati, così composti:

- Documento Unico di programmazione 2026-2028, Allegato 1);
- Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati previsti dall'art. 171 del D. Lgs. 267/2000, Allegato 2);
- Nota integrativa al bilancio prevista dall'allegato 2/3 al D. Lgs. 118/2011, documento di informazioni supplementari volto a rappresentare la corretta e veritiera impostazione del bilancio (Allegato 3);
- Piano degli indicatori di bilancio di cui all'art. 18/bis del D. Lgs. 118/2011 (Allegato 4);

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n. 12;

Vista la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18;

Vista la L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 "*Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022*";

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

dott. Roberto Orempuller

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 17bis della L.P. n. 3/2006;

Con voti unanimi dei n. 7 consiglieri presenti, non essendo pervenute osservazioni,

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole, per le motivazioni espresse in premessa, all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028 (DUP) (Allegato 1), dello schema di bilancio di previsione, unitamente a tutti gli allegati (Allegato 2), della Nota Integrativa al bilancio di previsione 2026-2028 (Allegato 3) e del Piano degli Indicatori di bilancio (Allegato 4), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 06.07.2022, n. 7;
2. di dare atto che il bilancio di previsione per il triennio finanziario 2026-2028 rappresenta l'unico documento contabile e finanziario avente piena efficacia giuridica, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
3. di dare atto che è stato acquisito al Prot. n. 1972 dd. 12 novembre 2025 il parere del Revisore dei conti sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028 e documenti allegati, nonché sul Documento Unico di Programmazione 2026-2028, previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
4. di dare atto altresì che i suddetti strumenti finanziari sono stati predisposti in conformità a tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;
5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034.